

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 692

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PELLICANI, BERTINELLI e RIGHETTI**

Presentata il 30 ottobre 1963

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo le vigenti disposizioni, un ufficiale, ad esempio un colonnello, preso in esame ed iscritto nel quadro di avanzamento, se raggiunto nell'anno dai limiti di età e prima della disponibilità di vacanze nel grado superiore, transita in ausiliaria con lo stesso grado e relativo trattamento economico. Un pari grado, idoneo ma non prescelto, più giovane di età, può essere sottoposto alle tre previste valutazioni ed essere quindi promosso « a disposizione », permanere nel grado superiore fino al raggiungimento dei limiti di età del nuovo grado e transitare quindi in ausiliaria col trattamento economico del nuovo grado.

Per gli ufficiali dichiarati idonei e non iscritti in quadro avviene un eguale trattamento.

Se l'ufficiale può « raggiungere » le tre valutazioni, ha la promozione a « disposizione » al grado superiore, resta in servizio fino ai limiti di età del nuovo grado e transita nell'ausiliaria col trattamento economico corrispondente; e se è raggiunto dai limiti di età prima delle tre valutazioni transita in ausiliaria col grado che ha e conseguente trattamento economico.

Non appare equo il differenziato trattamento di cui sopra qualora si consideri che lo svolgimento della carriera di ufficiale — e specie prima dell'applicazione della nuova legge sull'avanzamento — è sottoposta alle più ampie variazioni conseguenti a molteplici fattori estranei all'azione e volontà dell'ufficiale (differenze nell'avanzamento nelle varie Armi, acceleramento o stasi conseguenti a conflitti, ecc.).

Accade oggi che un ufficiale a titoli completi perchè, ad esempio, bloccato dalla stasi del dopoguerra nelle promozioni, è raggiunto dai limiti di età e passa direttamente in ausiliaria nel corso delle valutazioni; un collega, anche se in possesso di minori titoli, in fondo alla graduatoria di merito, soltanto perchè più giovane di lui di due anni, supera le tre valutazioni e gode di tutti i benefici conseguenti.

La novazione legislativa richiesta non mira a creare alcuna situazione di particolare favore; tende soltanto a sanare una situazione non equa, non rispondente allo spirito stesso della legge di avanzamento e che crea amarezza ed ingiusto danno a chi ne è colpito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto, dopo il settimo comma, il seguente:

« Gli ufficiali iscritti sui quadri di avanzamento o dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, qualora vengano raggiunti dai limiti di età prima che nel quadro superiore si verifichino le vacanze o prima che siano raggiunte le tre valutazioni di cui al precedente capoverso, sono trasferiti « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione e nel quale sono raggiunti dai limiti di età ».

ART. 2.

All'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 è aggiunta, dopo il primo periodo, la seguente disposizione:

« Per gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma 8 dell'articolo 48, non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente, di pari grado più anziani. Tuttavia essi sono promossi con riserva di anzianità, che sarà sciolta dopo che siano stati promossi o abbiano cessato di appartenere al ruolo del servizio permanente effettivo i pari grado che li precedevano ».